Numero registro generale 17190/2021 Numero sezionale 10797/2022 Numero di raccolta generale 2913/2023 Data pubblicazione 31/01/2023



### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

# SESTA SEZIONE CIVILE

**TRIBUTARIA** 

Composta da:

Oggetto: società c.d. "di comodo" - IRES - IRAP

Lucio Napolitano

- Presidente -

Paolo Di Marzio

- Consigliere -

R.G.N.

17190/2021

Roberto Succio

- Consigliere Relatore -Cron.

Maria Giulia Putaturo Donati - Consigliere -

AC - 22/11/2022

Viscido di Nocera

Andrea Penta

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. R.G. 17190/2021 proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: (omissis)

ricorrente -

Contro



(Omissis) .p.a. in persona del suo legale rappresentante pro Numero sezionale 10797/2022 tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale atiquo battione 31/01/2023 dall'avv. (Omissis) (PEC: (Omissis) )

controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 6327/05/20 depositata in data 17/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

## Rilevato che:

- la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatole per l'anno 2013, relativo alla omessa dichiarazione del reddito minimo ex art. 30 L. n. 724/1994;
- la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio;
- con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'impugnazione;
- ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la società;

#### **Considerato che:**

- il primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso motivazione apparente considerando una non meglio precisata documentazione fornita dalla società contribuente, senza spiegare le ragioni per cui gli elementi ivi forniti fossero idonei a contrastare con successo le contestazioni dell'Ufficio;
- il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 30 c. 4 bis e 4 ter della L. n. 724 del 1994 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR mancato di rilevare che la presunzione di non operatività



può essere superata dalla parte contribuente solo dimostrando la sussistenza di oggettive situazioni tali da impedire al raggiungimento di una determinata soglia dei ricavi; detta prova nel presente caso doveva essere rigorosa e non era stata fornita in assenza della specificazione della durata dei lavori e dell'interessamento contemporaneo di tutto il compendio immobiliare; inoltre l'inclusione dell'edificio nel bilancio alla voce immobilizzazioni materiali anziché immobilizzazioni in corso non era questi fini dato del tutto irrilevante come ha ritenuto il giudice dell'appello facendo sì che la villa fosse considerata già dalla stessa società quale bene produttivo idonea a creare un utile;

- i motivi, suscettibili di trattazione congiunta, strettamente connessi, sono fondati;
- invero, la pronuncia gravata non indica minimamente documentazione ritenuta probante al fine della sussistenza dello stato d'inagibilità dell'immobile, né quale sia stata la durata dei lavori occorrenti al ripristino del compendio immobiliare e, soprattutto non specifica in alcun modo, come sarebbe stato necessario, perché resterebbe qui irrilevante l'inserimento dell'immobile in bilancio come immobilizzazione materiale in luogo della sua iscrizione tra le immobilizzazioni in corso;
- la natura meramente assertiva della motivazione non consente quindi di apprezzare se il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione in materia dell'onere probatorio incombente alla contribuente al fine di superare la presunzione di società controricorrente operatività della per l'anno in questione;
- consequentemente, in accoglimento di entrambe le censure proposte, la sentenza è cassata con rinvio giudice dell'appello;

p.q.m.

Da: NAPOLITANO LUCIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4733ac7ba5b8834b30cda9b960892 - Firmato Da: OCCHIPINTI MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6f49904bf5c682bb43af49f6c3fe675a

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Data pubblicazione 31/01/2023 giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2022.

Il Presidente

Lucio Napolitano

